



# Comune di Leini

Città Metropolitana di Torino

**Piano Triennale per la Prevenzione della  
Corruzione e per la Trasparenza  
2018/2020**

*(Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, articolo 1, commi 8 e 9, della legge 60 novembre 2012 numero 190)*

# PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2018/2020

## Sezione prima

### Premessa

Richiamate:

- la Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 86 del 20/05/2014 con cui è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2014/2016;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 29/01/2015 con cui è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2015/2017;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 27/01/2016 con cui è stato approvato l'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016/2018;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 30/01/2017 con cui è stato riapprovato, in via provvisoria, l'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016/2018 per il triennio 2017/2019, approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 27/01/2016;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 29/03/2017 con cui è stato approvato il documento di integrazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016/2018 – Aggiornamento 2017.

Il presente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2018/2020 è stato trasmesso dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza tramite posta elettronica in data 27 gennaio 2018 al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali. Successivamente è stato presentato, prima della sua approvazione da parte della Giunta Comunale, alla Conferenza dei Capigruppo consiliari nella seduta del 30 gennaio 2018.

Il Sindaco, Gli Assessori ed i Consiglieri comunali potranno presentare in corso d'anno emendamenti, osservazioni, suggerimenti e segnalazioni che saranno oggetto di apposita valutazione ed eventuale e successivo inserimento nel PTPCT dell'Ente.

### Quadro normativo

La Legge 6 novembre 2012 numero 190, in vigore dal 28 novembre 2012, reca le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Il contesto nel quale le iniziative e le strategie di contrasto alla corruzione sono adottate è quello disegnato dalle norme nazionali ed internazionali in materia.

La Legge n. 190/2012 non fornisce la definizione del concetto di corruzione cui si riferisce.

Il codice penale prevede tre fattispecie.

L'articolo 318 punisce la *“Corruzione per l'esercizio della funzione”* e dispone che *“Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceve indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da uno a sei anni.”*.

L'articolo 319 del Codice penale sanziona la *“Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio”* e dispone che *“Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”*.

Infine, l'articolo 319-ter colpisce la *“Corruzione in atti giudiziari”* e dispone che: *“Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla*

*reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni".*

Fin dalla prima applicazione della legge 190/2012 è risultato chiaro che il concetto di corruzione, cui intendeva riferirsi il legislatore, non poteva essere circoscritto alle sole fattispecie "tecnico-giuridiche" di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter del Codice penale.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la Circolare numero 1 del 25 gennaio 2013 che ha fornito una prima chiave di lettura della normativa, ha spiegato che il concetto di corruzione della legge 190/2012 comprende tutte le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri *l'abuso da parte d'un soggetto pubblico del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.*

Secondo il Dipartimento della Funzione Pubblica, la legge 190/2012 estende la nozione di corruzione a:

- tutti i delitti contro la pubblica amministrazione, sanzionati dal Titolo II Capo I del Codice penale;
- ogni situazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato in data 11 settembre 2013 (ANAC deliberazione n. 72/2013) ha ulteriormente specificato il concetto di corruzione da applicarsi in attuazione della Legge 190/2012, ampliandone ulteriormente la portata rispetto all'interpretazione del Dipartimento della Funzione Pubblica. In particolare, si specifica che *"Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, C.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo".*

Con la Legge 190/2012, lo Stato italiano ha individuato gli organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare un'azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

La strategia nazionale di prevenzione della corruzione è attuata mediante l'azione sinergica delle seguenti istituzioni:

- l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni, nonché del rispetto della normativa in materia di trasparenza (art. 1, commi 2 e 3, legge 190/2012);
- la Corte di conti, che partecipa ordinariamente all'attività di prevenzione attraverso le sue funzioni di controllo;
- il Comitato interministeriale, istituito con il DPCM 16 gennaio 2013, che elabora linee di indirizzo e direttive (art. 1, comma 4, legge 190/2012);
- la Conferenza unificata Stato, Regioni e Autonomie Locali, chiamata ad individuare adempimenti e termini per l'attuazione della legge e dei decreti attuativi da parte di regioni, province autonome, enti locali, enti pubblici e soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo (art. 1, commi 60 e 61, legge 190/2012);
- i Prefetti della Repubblica che forniscono supporto tecnico e informativo, facoltativo, agli enti locali (art. 1 co. 6 legge 190/2012);
- la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (SSPA) che predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle amministrazioni statali (art. 1 co. 11 legge 190/2012);
- le pubbliche amministrazioni che attuano ed implementano le misure previste dalla legge e dal Piano Nazionale Anticorruzione (art. 1 legge 190/2012) anche attraverso l'azione del proprio Responsabile delle prevenzione della corruzione;
- gli Enti pubblici economici ed i soggetti di diritto privato in controllo pubblico, responsabili anch'essi dell'introduzione ed implementazione delle misure previste dalla legge e dal Piano Nazionale Anticorruzione (art. 1 legge 190/2012).

Secondo l'impostazione iniziale della Legge n. 190/2012, all'attività di prevenzione di contrasto alla

corruzione partecipava anche il Dipartimento della Funzione Pubblica.

Il comma 5 dell'articolo 19 del D. L. n. 90/2014 convertito nella Legge n. 114/2014 ha trasferito all'Autorità nazionale tutte le competenze in materia di anticorruzione già assegnate dalla Legge n. 190/2012 al Dipartimento della Funzione Pubblica.

Il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, entrato in vigore il 20 aprile 2013, nel riordinare la disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, prevedeva, all'art. 10, che il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (P.T.T.I.), altro strumento di cui le amministrazioni devono dotarsi, costituisca di norma una sezione del Piano di prevenzione della corruzione.

Con il D. Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 novembre 2012 n. 190 e del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" sono state apportate innovazioni rilevanti al quadro normativo vigente. In particolare, il suddetto decreto ha introdotto importanti novità che chiariscono la natura, i contenuti ed il procedimento di approvazione del PNA, che costituisce atto generale di indirizzo rivolto a tutte le amministrazioni che adottano il PTPC e, in materia di trasparenza, delimitano l'ambito oggettivo di applicazione della disciplina, la revisione degli obblighi di pubblicazione nei siti delle pubbliche amministrazioni unitamente al nuovo diritto di accesso generalizzato ad atti, documenti e informazioni non oggetto di pubblicazione obbligatoria.

La normativa prima specificata dispone che alle società partecipate, alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitino funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, si applichi la stessa disciplina in materia di trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni in quanto compatibile, ma limitatamente a dati e documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione Europea. Per detti soggetti la L. n. 190/2012 non prevede alcun obbligo espresso di adozione di misure di prevenzione della corruzione. Il PNA 2016 suggerisce alle amministrazioni partecipanti in queste società, di promuovere presso le stesse l'adozione del modello di organizzazione e gestione ai sensi del decreto legislativo 231/2001, ferma restando la possibilità, anche su indicazione delle amministrazioni partecipanti, di programmare misure organizzative ai fini di prevenzione della corruzione *ex lege* 190/2012.

Inoltre, al Decreto Legislativo n. 33/2013 sopra citato, ha fatto seguito il Decreto Legislativo n. 39/2013, finalizzato all'introduzione di griglie di incompatibilità negli incarichi "apicali" sia nelle Amministrazioni dello Stato che in quelle locali (Regioni, Province e Comuni), ma anche negli Enti di diritto privato che sono controllati da una Pubblica Amministrazione.

Vanno poi tenute in considerazione alcune recenti innovazioni legislative che influiscono sulla tematica oggetto del presente piano, in quanto legate all'evoluzione della valutazione della performance e dei rapporti di lavoro dei dipendenti dell'ente. In sintesi:

- Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 74 recante "Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124. (17G00088) (GU Serie Generale n.130 del 07-06-2017)".
- Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75 recante "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (17G00089) (GU Serie Generale n.130 del 07-06-2017)";
- Decreto Legislativo 20 luglio 2017, n. 118 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, recante modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare. (17G00131) (GU Serie Generale n.181 del 04-08-2017)”;

- Legge 30 novembre 2017, n. 179 recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato. (17G00193) (GU Serie Generale n.291 del 14-12-2017)”.

### **Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA)**

L'Autorità Nazionale Anticorruzione elabora ed approva il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA).

Il primo Piano Nazionale Anticorruzione è stato approvato dall'ANAC, su proposta del Dipartimento della Funzione Pubblica, in data 11 settembre 2013 con la deliberazione numero 72.

Con determina n. 12 del 28 ottobre 2015 l'Autorità ha approvato l'aggiornamento per il 2015 del PNA.

L'ANAC ha approvato con la delibera n. 831 del 3 agosto 2016 il nuovo Piano Nazionale Anticorruzione 2016.

L'articolo 41, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 97/2016, ha stabilito che il PNA costituisca atto di indirizzo al quale i soggetti obbligati devono uniformare i loro piani triennali di prevenzione della corruzione.

Il PNA 2016, approvato dall'ANAC con la deliberazione 831/2016, ha un'impostazione assai diversa rispetto al PNA del 2013, in quanto ha svolto degli approfondimenti su temi specifici, ma riguardo alla fase di gestione del rischio corruzione ha confermato l'impianto del 2013.

La gestione del rischio si sviluppa nelle fasi seguenti:

1. identificazione del rischio: consiste nel ricercare, individuare e descrivere i “rischi di corruzione” e richiede che per ciascuna attività, processo o fase, siano evidenziati i possibili rischi;
2. analisi del rischio: in questa fase sono stimate le probabilità che il rischio si concretizzi (probabilità) e sono pesate le conseguenze che ciò produrrebbe (impatto);
3. ponderazione del rischio: dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun processo o attività si procede alla “ponderazione” che consiste nella formulazione di una sorta di graduatoria dei rischi sulla base del parametro numerico “livello di rischio” (valore della probabilità per valore dell'impatto);
4. trattamento: il processo di “gestione del rischio” si conclude con il “trattamento”, che consiste nell'individuare delle misure per neutralizzare, o almeno ridurre, il rischio di corruzione.

Confermato l'impianto del 2013, così come integrato dall'aggiornamento 2015, l'ANAC ribadisce quanto già precisato a proposito delle caratteristiche delle misure di prevenzione in sede di aggiornamento 2015: queste devono essere adeguatamente progettate, sostenibili e verificabili. È inoltre necessario individuare i soggetti attuatori, le modalità di attuazione, di monitoraggio e i relativi termini.

L'ANAC, con Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017, ha approvato l'aggiornamento definitivo 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione 2016.

### **Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT)**

La Legge n. 190/2012 impone l'approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT). Per gli enti locali la norma precisa che il piano sia approvato dalla Giunta Comunale. Il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza propone all'organo di indirizzo politico lo schema di PTPCT che deve essere approvato ogni anno entro il 31 gennaio.

L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti esterni all'amministrazione.

Il comma 8 dell'articolo 1 della legge 190/2012 (rinnovato dal D.Lgs. n. 97/2016 cd. FOIA) prevede che l'organo di indirizzo definisca gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e che gli stessi

costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico - gestionale e del PTPCT.

Tra gli obiettivi strategici vi è certamente “la promozione di maggiori livelli di trasparenza” da tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali (articolo 10 comma 3 del decreto legislativo 33/2013).

L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza costituiscono contenuto necessario e parte integrante dei documenti di programmazione strategico gestionale, ed in particolare del Documento Unico di Programmazione - DUP.

Pertanto, l'organo di indirizzo deve provvedere all'aggiornamento del DUP 2018/2020 mediante l'inserimento degli indirizzi strategici sulla prevenzione della corruzione e sulla promozione della trasparenza.

Il piano di analisi e valutazione dei rischi, la previsione ed adozione di misure di contrasto alla corruzione costituiscono, secondo le espresse indicazioni del PNA, un ambito da ricomprendere nel ciclo della Performance. E' necessario che questo Ente provveda a fissare specifici obiettivi in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza nel Piano della Performance, affinché tali obiettivi siano coordinati con quelli previsti dal PTPCT. Del raggiungimento di tali obiettivi deve darsi atto nella Relazione della Performance per mezzo della quale, a consuntivo e con riferimento all'anno precedente, l'Amministrazione verifica i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati con rilevazione degli eventuali scostamenti.

Per quanto riguarda il tema della trasparenza, si rimanda alla seconda sezione del presente Piano, che dovrà essere oggetto di continuo coordinamento ed armonizzazione con i contenuti e le finalità del piano di prevenzione della corruzione medesimo.

Pertanto, le misure i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi, sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione.

Gli obblighi di trasparenza costituiscono quindi il presupposto per sviluppare ed attuare le misure previste nel piano di prevenzione della corruzione.

### **Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)**

La Dr.ssa Stefania Truscia, Segretario Generale a decorrere dal 16/01/2017, è stata nominata Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di questo Ente con decreto del Sindaco n. 5 del 26/01/2017. Il suddetto provvedimento è stato pubblicato in pari data sul sito web istituzionale, sezione “Amministrazione Trasparente”.

La figura del responsabile anticorruzione è stata l'oggetto di significative modifiche introdotte dal legislatore del decreto legislativo 97/2016, in quanto ha riunito in un solo soggetto, l'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e ne ha rafforzato il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività.

Il PNA 2016, a tal proposito, evidenzia l'esigenza che il RPCT abbia adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento dell'amministrazione e che sia dotato della necessaria autonomia valutativa, in una posizione del tutto priva di profili di conflitto di interessi, anche potenziali e di norma, scelto tra i dirigenti non assegnati ad uffici che svolgono attività di gestione e di amministrazione attiva.

Il D. Lgs. n. 97/2016 ha attribuito al RPCT il potere di segnalare all'ufficio disciplinare i dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e ha stabilito il dovere del RPCT di denunciare all'organo di indirizzo ed al Nucleo di Valutazione “*le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza*”.

In particolare, il D. Lgs. n. 97/2016 ha previsto che, al fine di sviluppare una sinergia tra gli obiettivi di performance organizzativa e l'attuazione delle misure di prevenzione, in capo al Nucleo di Valutazione la facoltà di richiedere al RPCT informazioni e documenti per lo svolgimento dell'attività di controllo di sua competenza e che il RPCT trasmetta anche al Nucleo di Valutazione la sua relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta.

Il Nucleo di Valutazione è tenuto, infatti, ad ottemperare a tutti gli obblighi sanciti dalla L. 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013. In particolare, deve verificare la coerenza tra gli obiettivi del PTPCT ed il Piano della Performance. Il Nucleo utilizza le informazioni ed i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione della performance sia organizzativa che individuale dei responsabili dei singoli uffici incaricati della trasmissione dei dati.

Al fine di garantire lo svolgimento di tutte le funzioni poste in capo al RPCT, si conferma la volontà di adottare delle misure organizzative della struttura comunale volte all'individuazione di unità personale da assegnare, anche parzialmente, ad una specifica unità operativa dedicata alla prevenzione della corruzione ed alla trasparenza, come già stabilito dall'art. 6 - Atti organizzativi del RAC - del PTPC 2016 - 2018.

Dalle modifiche apportate dal decreto legislativo 97/2016 emerge chiaramente che il RPCT deve avere la possibilità di incidere effettivamente all'interno dell'amministrazione e che alle sue responsabilità si affiancano quelle dei soggetti che, in base al PTPCT, sono responsabili dell'attuazione delle misure di prevenzione.

Le modifiche normative, apportate dal D. Lgs. n. 97/2016, hanno precisato che nel caso di ripetute violazioni del PTPCT sussista la responsabilità dirigenziale e per omesso controllo, sul piano disciplinare, se il RPCT non è in grado di provare *"di aver comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità"* e di aver vigilato sull'osservanza del PTPCT.

I responsabili rispondono della mancata attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, se il responsabile dimostra di avere effettuato le dovute comunicazioni agli uffici e di avere vigilato sull'osservanza del piano anticorruzione.

Immutata la responsabilità di tipo dirigenziale, disciplinare, per danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, in caso di commissione di un reato di corruzione, accertato con sentenza passata in giudicato, all'interno dell'amministrazione (articolo 1, comma 12, della L. n. 190/2012).

Anche in questa ipotesi, il responsabile deve dimostrare di avere proposto un PTPCT con misure adeguate e di averne vigilato funzionamento e osservanza.

### **Analisi del contesto**

Secondo l'ANAC la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all'analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne. Attraverso questo tipo di analisi si favorisce la predisposizione di un PTPCT contestualizzato e, quindi, potenzialmente più efficace.

### **Contesto esterno**

Il Comune di Leini dista dalla Città di Torino 12 Km ed il suo territorio, che si estende per una superficie di Kmq. 32, è quasi interamente pianeggiante, eccetto nella zona più settentrionale in cui sorge il rialzo Vauda, ed è attraversato da numerosi corsi d'acqua.

In passato il paese era un borgo prevalentemente agricolo, ma nel corso del secolo scorso, Leini ha sviluppato

un importante tessuto artigianale ed industriale. Lo sviluppo industriale ed economico ha portato un considerevole incremento demografico. Infatti, alla data del 31/12/2017 Il Comune di Leini ha una popolazione residente di n. 16.375 abitanti.

Sul territorio comunale sono presenti n. 9 strutture sportive, di cui n. 3 palestre scolastiche ed è presente la biblioteca comunale.

All'interno del territorio operano diverse associazioni sportive, culturali e di volontariato. Dai dati rilevati dai competenti uffici comunali risultano operative n. 73 associazioni presenti sul territorio comunale.

Le attività insediate nel territorio comunale (dati relativi all'anno 2016) sono le seguenti:

- n. 58 tra ristoranti, bar, albergo, agriturismi, B&B, residenza turistico alberghiera;
- n. 11 centri educativi, di assistenza e riabilitazione, di cui n. 1 struttura residenziale per anziani comunale e n. 1 asilo nido comunale;
- n. 466 attività commerciali e para - commerciali, n. 86 aziende agricole, n. 211 attività artigianali, n. 249 attività industriali.

L'analisi del contesto esterno impone, però, di dare atto che il territorio dell'Area Metropolitana di Torino presenta un quadro criminale variegato e complesso, in quanto risultano operative diverse organizzazioni delinquenziali nazionali e transnazionali, ciascuna specializzata in specifici settori, tra cui la criminalità organizzata di matrice calabrese.

Al fine di procedere ad un'analisi più puntuale del contesto esterno di questo Comune si rimanda alle Relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati al seguente indirizzo <http://www.camera.it/leg17/494?idLegislatura=17&categoria=038&> per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 contenenti gli elementi ed i dati relativi alla Regione Piemonte ed in particolare alla Provincia di Torino. Dall'esame della suddetta documentazione emerge che questo ente è ricompreso tra gli enti locali in essa indicati, in quanto l'inchiesta "Minotauro" (2011) aveva rivelato l'infiltrazione mafiosa di questa municipalità tanto da comportare lo scioglimento del Consiglio Comunale con Decreto del Presidente della Repubblica in data 30 marzo 2012. La scadenza della gestione commissariale è avvenuta in data 30 marzo 2014.

Inoltre, a livello locale emerge che i reati più consumati siano i furti in abitazioni e presso ditte, spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi.

In continuità con il documento di integrazione del PTPCT 2017-19 - aggiornamento 2017, questa Amministrazione prevede uno sviluppo di questa parte dedicata al contesto esterno.

I motivi sono essenzialmente tre:

- l'ANAC, nella sua osservazione e controllo dei Piani prodotti dalle amministrazioni italiane in questi anni, ha più volte ribadito la necessità di migliorare l'analisi del contesto esterno.
- l'Amministrazione ha fatto della legalità e della prevenzione della corruzione una delle linee strategiche del proprio mandato ed ha posto tra i propri obiettivi quello di valorizzare i rapporti esterni con cittadini, associazioni ed altri enti, anche in un'ottica di prevenzione rispetto alla corruzione ed ai fenomeni di rischio legati alla presenza malavitosa sul territorio.
- infine, il terzo elemento che porta a questa integrazione significativa è il fatto che le più importanti esperienze in materia di prevenzione della corruzione mostrano che essa non può trovare efficace attuazione se si guarda solo all'interno della struttura organizzativa dell'amministrazione.

Le stesse buone prassi nazionali e internazionali consigliano inoltre un approccio metodologico che non pratichi nessuna artificiosa distinzione tra analisi ed azione quando si tratta di contesto territoriale, sociale, economico, culturale, educativo ecc.

Pertanto, il metodo che il Comune ha scelto di adottare è quello della "ricerca azione", nella quale si effettua fin dall'inizio una serie di interventi brevi sul e con il territorio, che portano a produrre risultati sia sotto il

profilo della prevenzione, sia sotto l'obiettivo della integrazione e raffinazione delle informazioni. Si genera così un continuo circolo virtuoso tra analisi ed azione che porterà ad una sempre maggiore efficacia delle azioni per la prevenzione.

Tutto questo è efficace poiché si è impostata una pratica sistematica basata sulla concertazione e sul coinvolgimento. Poiché il territorio di Leini è caratterizzato da una presenza viva dell'associazionismo, del commercio e della assistenza, nonché di una serie di enti che forniscono servizi ai cittadini, l'amministrazione ha convocato il primo tavolo di concertazione ad oggetto: "Tavolo per la prevenzione della corruzione e la diffusione della cultura della legalità", che si è tenuto in data 10 gennaio 2018.

La finalità perseguita con la convocazione del tavolo di cui al capoverso precedente è quella di concertare con le realtà locali azioni di sensibilizzazione ed educazione della popolazione, nonché di formazione e supporto degli operatori che entrano in contatto con le diverse realtà della cittadinanza.

### **Contesto interno**

Gli organi di governo del Comune di Leini sono, oltre al Sindaco, il Consiglio e la Giunta Comunale. In particolare, al Consiglio Comunale sono assegnati n. 16 Consiglieri Comunali, di cui un consigliere comunale è eletto Presidente del Consiglio Comunale, oltre al Sindaco. La Giunta comunale è composta da n. 5 assessori esterni, oltre al Sindaco che la presiede.

I dipendenti comunali in servizio alla data del 31/12/2017 sono:

- un Segretario Generale;
- n. 69 dipendenti, dei quali i titolari di posizione organizzativa sono n. 4;
- n. 1 incarico a tempo determinato e pieno ex art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 - TUEL, di Funzionario Tecnico di alta specializzazione, titolare di posizione organizzativa del Settore Tecnico, sino alla scadenza del mandato del Sindaco.
- n. 1 collaboratore assunto con contratto a tempo determinato (Cat. C part-time 55%) per l'ufficio posto alle dirette dipendenze del Sindaco, ex art. 90 del D.Lgs. 267/2000 - TUEL.

La Macrostruttura di questo Ente è stata definita con la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 11/12/2014 ad oggetto "Approvazione progetto di riorganizzazione della macrostruttura dell'Ente", allegata al PTPC 2016/2018 riapprovato con deliberazione di Giunta Comunale n. 11/2017.

La struttura è ripartita nei seguenti cinque Settori di organizzazione al cui vertice è posto un Responsabile titolare di posizione organizzativa, oltre agli Uffici di Staff alle dirette dipendenze del Segretario Generale, come di seguito denominati:

- Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona
- Settore Finanze e Tributi
- Settore Tecnico
- Settore Polizia Locale
- Settore Cultura, Istruzione, Tempo Libero, Casa di Riposo

Ciascuna Settore è organizzato in Servizi ed Uffici, che risultano i seguenti.

- Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona, comprendente i seguenti servizi:

- Affari generali e delibere  
Ufficio Protocollo  
Ufficio Messaggi
- Servizio Personale
- Servizio Statistica, Stato civile, Anagrafe  
Polizia Mortuaria
- Servizio Elettorale - Leva

- Settore Finanze e Tributi, comprendente i seguenti servizi:

- Contabilità e ragioneria  
Economato
- Tributi
- Controllo di gestione
- Provveditorato
- Commercio  
Ufficio Agricoltura  
Ufficio Utenze

- Settore Tecnico, comprendente i seguenti servizi:

- Segreteria del Settore
- LLPP
- Opere Pubbliche  
Ufficio Ambiente ed Ecologia  
Ufficio Urbanizzazioni
- Manutenzione e Patrimonio
- Patrimonio  
Tenuta ed aggiornamento inventario beni comunali  
Assicurazioni beni comunali e gestione danni
- Manutenzioni  
- Urbanistica
- Istruttoria pratiche edilizie agibilità rilascio CDU sopralluoghi
- Pianificazione Territorio

- Settore Polizia Locale, comprendente i seguenti servizi:

- Vigili urbani  
Ufficio viabilità  
Ufficio verbali/contenzioso  
Ufficio polizia Amministrativa/commercio  
Ufficio polizia giudiziaria  
Ufficio edilizia ecologia e ambiente  
Ufficio Front Office  
Ufficio bilancio/personale/veicoli/servizi  
Centrale operativa
- Protezione Civile

- Settore Cultura, Istruzione, Tempo Libero, Casa di Riposo, comprendente i seguenti servizi:

- Ufficio scuola  
Ufficio politiche giovanili – Informagiovani  
Ufficio asilo nido
- Casa di Riposo “ Capirone”  
Associazionismo sociale – Biblioteca  
Organizzazione e gestione eventi, manifestazioni  
Ufficio Casa  
Ufficio Sport

- Uffici di Staff, comprendente i seguenti servizi:

- CED  
Ufficio Contratti
- Segreteria degli organi istituzionali comunicazione addetto stampa
- Sportello del cittadino e delle imprese
- Legale

La progettazione del presente Piano, nel rispetto del principio funzionale della delega, prevede il massimo coinvolgimento dei Responsabili di Settore dell'Ente, anche come soggetti titolari del rischio ai sensi del Piano

Nazionale Anticorruzione. In questa logica si ribadiscono in capo ai suddetti Responsabili l'obbligo di collaborazione attiva e la corresponsabilità nella promozione ed adozione di tutte le misure atte a garantire l'integrità dei comportamenti individuali nell'organizzazione.

A questi fini si è provveduto al trasferimento e all'assegnazione, a detti Responsabili, delle seguenti funzioni:

- a. collaborazione per l'analisi organizzativa e l'individuazione delle varie criticità;
- b. collaborazione per la mappatura dei rischi all'interno delle singole unità organizzative e dei processi gestiti, mediante l'individuazione, la valutazione e la definizione degli indicatori di rischio;
- c. progettazione e formalizzazione delle azioni e degli interventi necessari e sufficienti a prevenire la corruzione e i comportamenti non integri da parte dei collaboratori in occasione di lavoro;
- d. attività di monitoraggio degli indicatori almeno annuale, comunque non oltre il 30 settembre, sullo stato di fatto delle azioni possibili.

### **Mappatura dei processi**

La mappatura dei processi è un modo razionale di individuare e rappresentare tutte le principali attività dell'ente. La mappatura ha carattere strumentale ai fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi. Si tratta di un'attività complessa e che richiede tempo e risorse.

Si precisa che il concetto di processo è più ampio di quello di procedimento amministrativo e ricomprende un insieme di attività finalizzate a trasformare le risorse in un prodotto destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione. Il processo può da solo portare al risultato finale o porsi come fase di un processo complesso, anche con il concorso di più amministrazioni.

Considerato che Il RPCT è stato nominato a decorrere dal 26 gennaio 2017 e che nel corso del suddetto anno questo Ente ha avviato specifici interventi di formazione del personale dipendente e degli amministratori comunali e ha avviato un percorso di coinvolgimento degli enti pubblici presenti sul territorio e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi, si stabilisce che la mappatura dei processi venga effettuata ad integrazione e revisione della mappatura allegata al PTPC 2016/2018 e riapprovata con deliberazione di Giunta Comunale n. 11/2017. Questo anche perché la mappatura ha carattere pluriennale e continuo, in quanto i processi mutano continuamente.

Si stabilisce, pertanto, che l'attività da svolgere sia finalizzata all'identificazione delle aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultano potenzialmente esposte a rischi corruttivi, con conseguente mappatura dei processi, individuazione dei fattori di rischio, delle misure da adottare e dei soggetti responsabili.

Per ogni settore organizzativo in cui è ripartito l'Ente, sono ritenute "aree di rischio", quali attività a più elevato rischio corruzione, le singole attività, i processi ed i procedimenti riconducibili alle seguenti n. 8 macro aree generali:

1. ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE;
2. CONTRATTI PUBBLICI;
3. PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO;
4. PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO;
5. GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO;
6. CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI;
7. INCARICHI E NOMINE;
8. AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO.

Alle n. 8 aree generali sopra specificate si stabilisce di analizzare altre aree di rischio specifiche per gli enti locali quali la pianificazione urbanistica.

Il RPCT, vista la mappatura dei processi di cui al PTPC 2016/2018, ritiene che alcuni di questi debbano essere oggetto di analisi e miglioramento già nel corso dell'anno 2018. In particolare, si ritiene che i processi selezionati per essere oggetto di approfondimento e miglioramento siano relativi alle seguenti aree di rischio e sono elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo per ciascuna area di rischio:

- AREA "Acquisizione e progressione del personale"  
Concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale  
Concorso per la progressione in carriera del personale  
Selezione per il conferimento di incarichi di collaborazione
- AREA "Contratti pubblici"  
Affidamento mediante procedura aperta di lavori, servizi e forniture  
Affidamento mediante procedura ristretta di lavori, servizi e forniture  
Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture
- AREA "Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario"  
Permessi di costruire  
Autorizzazioni paesaggistiche  
Agibilità  
Attività edilizia libera: CIL, DIA, SCIA, ecc.
- AREA "Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario"  
Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
- AREA "Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"  
Accertamento e controlli sugli abusi edilizi

In particolare, conformemente a quanto stabilito dalla determinazione ANAC n. 12/2015, per quanto concerne l'area di rischio denominata "Contratti pubblici" viene allegata al presente piano sub lett. A) la scomposizione in fasi del sistema di affidamento dei contratti pubblici. Per ciascuna fase sono elencati, non a titolo esaustivo, i singoli processi, i settori interessati, i possibili eventi rischiosi, e sono individuati indicatori specifici. Ciascun responsabile dovrà trasmettere al RPCT entro il 31 marzo 2018 i reports per ogni indicatore fissato nell'allegato per il periodo di riferimento nello stesso stabilito.

Peraltro, in considerazione dei fatti di criminalità accaduti nel passato che hanno portato allo scioglimento del Comune per infiltrazioni mafiose, si ritiene necessario verificare nel corso dell'attività sopra specificata se rilevano ulteriori ambiti peculiari che possono far emergere aree di rischio specifiche.

### **Metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio**

La valutazione del rischio è svolta per ciascuna attività, processo o fase di processo mappati. La valutazione prevede l'identificazione, l'analisi e la ponderazione del rischio.

#### Identificazione del rischio

L'identificazione del rischio consiste nel ricercare, individuare e descrivere i rischi di corruzione *ex lege* 190/2012. I rischi devono essere ricercati considerando il contesto esterno ed interno all'Ente, anche con riferimento alle specifiche posizioni organizzative presenti all'interno dell'amministrazione.

L'identificazione degli eventi rischiosi è finalizzata ad individuare gli eventi di natura corruttiva che possono verificarsi in relazione ai processi, includendo anche gli eventi che ipoteticamente potrebbero verificarsi.

L'analisi delle cause degli eventi rischiosi consente di definire la rilevanza degli stessi ed il livello di esposizione al rischio dei singoli processi.

I rischi sono identificati da un gruppo di lavoro composto dai Responsabili di Settore e coordinato dal RPCT, che procederà con la seguente modalità:

- attraverso la consultazione ed il confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le specificità dell'ente, di ciascun processo e del livello organizzativo in cui il processo si colloca;
- valutando i passati procedimenti giudiziari e disciplinari che hanno interessato l'amministrazione;
- applicando i criteri descritti nell'Allegato 5 del PNA 2013.

#### Analisi del rischio

Nella valutazione dei rischi, ogni processo è valutato in base ad un indice di rischio in grado di misurare il suo specifico livello di criticità e di poterlo quindi successivamente comparare con il livello di criticità degli altri processi.

Il modello per la pesatura del rischio è comparabile e sostanzialmente analogo a quello suggerito dal Piano Nazionale Anticorruzione 2013. Infatti, per individuare la valutazione complessiva di ogni rischio deve utilizzarsi la tabella di valutazione del rischio di cui all'allegato 5 della delibera n. 72/2013 ed istituire un registro dei rischi da depositare agli atti d'ufficio.

L'approccio prevede che un rischio sia analizzato secondo due dimensioni:

- la probabilità di accadimento, cioè la stima di quanto è probabile che il rischio si manifesti in quel processo, in relazione ad esempio alla presenza di discrezionalità, di fasi decisionali o di attività esterne a contatto con l'utente;
- l'impatto dell'accadimento, cioè la stima dell'entità del danno -materiale o di immagine - connesso all'eventualità che il rischio si concretizzi.

Il PNA suggerisce, nell'allegato 5, una pluralità di indici per la corretta valutazione dei processi relative ai seguenti aspetti:

#### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

- Discrezionalità
- Rilevanza esterna
- Complessità del processo
- Valore economico
- Frazionabilità del processo
- Controlli

#### INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

- Impatto organizzativo
- Impatto economico
- Impatto reputazionale
- Impatto sull'immagine

L'indice di rischio si ottiene moltiplicando tra loro questa due variabili (ognuna delle quali è stata determinata, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati). Il livello di rischio, determinato dal prodotto delle due medie, deve valutarsi sulla base di una scala quantitativa i cui valori minimi e massimi vanno da 0 a 25. Sulla base di tale scala si è stabilito che i valori ricompresi nell'intervallo 0 - 4,99 equivalgono ad un livello di rischio basso, nell'intervallo 5,00-15,99 equivalgono ad un livello di rischio medio;

nell'intervallo 16,00-25,00 equivalgono ad un livello di rischio alto.

Più è alto l'indice di rischio, pertanto, più è critico il processo dal punto di vista dell'accadimento di azioni o comportamenti non in linea con i principi di integrità e trasparenza.

Peraltro, si ritiene opportuno inserire nella mappatura oltre ai processi caratterizzati da un indice di rischio "medio" o "alto" anche altri processi "critici" il cui indice di rischio si può rivelare "basso".

Fermo restando quanto previsto nel PNA, è di sicura utilità considerare per l'analisi del rischio anche l'individuazione e la comprensione delle cause degli eventi rischiosi, cioè delle circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento e che devono essere oggetto di valutazione, in quanto le cause possono essere, per ogni rischio, molteplici e combinarsi tra loro.

Pertanto, è necessario che si provveda a valutare per ogni singolo processo la sussistenza di:

- dati sui precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'Ente;
- procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile;
- ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici;
- segnalazioni pervenute, nel cui ambito rientrano quelle ricevute tramite le procedure di whistleblowing e quelle trasmesse dall'esterno;

Inoltre, è necessario che siano oggetto di valutazione i seguenti elementi critici per ogni singolo processo, quali:

- mancanza di controlli;
- mancanza di trasparenza;
- eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
- esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- scarsa responsabilizzazione interna;
- inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

### Ponderazione del rischio

Dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun processo o attività si procede alla "ponderazione". In pratica la formulazione di una sorta di graduatoria dei rischi sulla base del parametro numerico "livello di rischio". I singoli rischi ed i relativi processi sono inseriti in una classifica del livello di rischio. Le fasi di processo o i processi per i quali siano emersi i più elevati livelli di rischio identificano le aree le cui attività sono più sensibili ai fenomeni di corruzione.

### Trattamento del rischio

Il trattamento del rischio è la fase tesa ad individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire gli eventi rischiosi.

Per ognuno dei processi della mappatura identificato come "critico" in relazione al proprio indice di rischio, bisogna definire un piano di azioni che contempli almeno un'azione per ogni rischio stimato come prevedibile (cioè con indice di rischio "alto" o "medio", ma in alcuni casi anche "basso" ma meritevole di attenzione), progettando e sviluppando gli strumenti che rendano efficace tale azione o citando gli strumenti già in essere.

Più specificatamente, per ogni azione prevista e non attualmente in essere, devono evidenziarsi le responsabilità attuative per la sua realizzazione e messa a regime. Inoltre, si devono stabilire le priorità di trattamento in base al livello di rischio, l'obbligatorietà della misura e l'impatto organizzativo e finanziario delle misure stesse. Tale strutturazione delle azioni e quantificazione dei risultati attesi rende possibile il

monitoraggio periodico del piano, in relazione alle scadenze temporali e alle responsabilità delle azioni e dei sistemi di controllo messe in evidenza nel piano medesimo.

In particolare, il RPCT deve stabilire le priorità di trattamento in base al livello di rischio, all'obbligatorietà della misura ed all'impatto organizzativo e finanziario della stessa. Infatti, l'identificazione della misura deve essere finalizzata alla neutralizzazione della causa del rischio e correlata alla capacità di attuazione da parte dell'Ente e dalle sue caratteristiche organizzative.

Si evidenzia che le misure individuate devono essere oggetto di apposita attività di programmazione. Infatti, per ciascuna misura deve indicarsi il soggetto responsabile e la tempistica di attuazione. La ponderazione del rischio stabilisce le priorità di trattamento dei rischi, e può comportare il mantenimento attivo di misure già adottate.

Per alcuni processi dell'area di rischio "Contratti pubblici" sono stati individuati degli indicatori, di cui all'allegato A) al presente piano. Al fine di rilevarne il valore, i Responsabili di Settore devono presentare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza entro il 31 marzo di ogni anno una relazione contenente il monitoraggio degli indicatori indicati dei processi di competenza per un periodo predeterminato. Tale attività di monitoraggio deve essere svolta per ogni annualità successiva a quella di individuazione dei sopra specificati indicatori, al fine di rilevarne anche gli eventuali scostamenti.

Il PTPCT può contenere e prevedere l'implementazione anche di misure di carattere trasversale, oltre alla previsione ed implementazione di misure specifiche, come:

- la trasparenza, che costituisce apposita sezione del presente piano;
- l'informatizzazione dei processi, che consente, per tutte le attività dell'Ente, la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce il rischio di blocchi non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase;
- l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo di dati, documenti e procedimenti che consente l'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, la diffusione del patrimonio pubblico e il controllo sull'attività da parte dell'utenza;
- il monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali per far emergere eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi.

## **Misure di prevenzione**

### Azioni di contrasto

Le misure di prevenzione della corruzione sono indicate nella mappatura allegata al PTPC 2016/2018 e riapprovato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 11/2017 quale aggiornamento 2017.

In questa sede, si procede ad aggiornare ed integrare alcune delle misure generali di prevenzione della corruzione, di carattere trasversale a tutti i Settori, la cui adozione è obbligatoria.

Si confermano, pertanto, le prescrizioni delle misure generali di cui al PTPC 2016/2018 e non oggetto del presente piano.

Le misure generali oggetto di aggiornamento sono le seguenti:

- Forme di coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi

Secondo quanto previsto dal P.N.A. le pubbliche amministrazioni devono pianificare adeguate misure di sensibilizzazione della cittadinanza, finalizzate alla promozione della cultura della legalità.

Infatti, l'azione di prevenzione e contrasto della corruzione richiede l'instaurazione di un rapporto di fiducia con i cittadini, gli utenti, le imprese, che possono segnalare episodi di cattiva amministrazione, conflitto d'interessi, corruzione.

A questo fine, una prima azione consiste nel dare efficace comunicazione e diffusione alla strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il PTCPT ed alle connesse misure.

Considerato che l'azione di prevenzione e contrasto della corruzione richiede un'apertura di credito e di fiducia nella relazione con cittadini, utenti e imprese, che possa nutrirsi anche di un rapporto continuo alimentato dal funzionamento di stabili canali di comunicazione, l'amministrazione dedicherà particolare attenzione alla segnalazione dall'esterno di episodi di cattiva amministrazione, conflitto di interessi e corruzione.

Il Comune di Leini, in attuazione della L. n. 190/2012 e del D. Lgs. n. 33/2013, così come modificati dal D. Lgs. n. 97/2016, intende realizzare l'obiettivo di perseguire, mediante attività concrete, l'istituzione di un forte presidio rivolto alla prevenzione della corruzione ed alla tutela della legalità.

Nel documento di integrazione del PTPC 2016/2018 – Aggiornamento 2017, al fine di perseguire il sopra specificato obiettivo, questo Comune ha manifestato la volontà di avviare un "Tavolo di confronto e concertazione" con gli enti pubblici presenti sul territorio, rappresentanze sindacali, associazioni di categoria, imprenditoriali, di consumatori e no profit, ordini professionali, consorzi e società partecipate, fornitori di beni e servizi e, comunque, con tutti i rappresentanti di cittadini che utilizzano i servizi comunali e/o partecipano alla loro erogazione.

Come detto precedentemente, nel mese di dicembre 2017, il Sindaco ed il Segretario Generale - RPCT del Comune di Leini, hanno convocato il primo tavolo di concertazione ad oggetto: "Tavolo per la prevenzione della corruzione e la diffusione della cultura della legalità", che si è tenuto in data 10 gennaio 2018. Sono stati invitati a partecipare i rappresentanti di vari Enti ed Istituzioni (Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, Asl TO 4, Unione Net - Servizi sociali, Istituto comprensivo di Leini - Dirigenti scolastici, Stazione dei Carabinieri di Leini, Associazione Libera - Presidio Pio La Torre - Leini, Parrocchia Santi Pietro e Paolo, Collegio Costruttori Edili di Torino, ASCOM di Torino, Confesercenti, Unione industriale di Torino, Manageritalia, Legacoop Piemonte, A.N.CO.T. Piemonte, Ordine Architetti, Ordine Ingegneri di Torino, Ordine Avvocati di Torino, Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Ordine dei Giornalisti di Torino, Collegio Geometri di Torino, Confartigianato, Coldiretti Piemonte, CIA Torino ACLI Torino, Confcooperative Piemonte nord, Consorzio Bacino 16, Croce Rossa Italiana- Leini, Protezione civile - Leini, Media locali). La partecipazione è stata del 90% in ordine agli invitati. Gli interventi hanno dichiarato interesse e volontà di partecipare al processo, nonché presentato alcune prime proposte. Di tale avvenimento è stato redatto apposito verbale, inviato a tutti i presenti. L'incontro è il primo di una serie di tavoli di approfondimento che nel 2018 saranno maggiormente mirati alle diverse realtà dell'associazionismo, delle attività produttive, della cultura e delle istituzioni locali.

Il Comune di Leini, inoltre, ha realizzato ed intende realizzare in collaborazione con Libera – contro le mafie, presidio Pio La Torre, degli interventi mirati sul tema della prevenzione della corruzione e della legalità presso le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado del proprio territorio.

Si precisa che già negli anni passati l'Amministrazione Comunale ha organizzato in collaborazione della sopra specificata associazione diverse iniziative rivolte alla cittadinanza, finalizzate alla diffusione della cultura della legalità.

Inoltre, si prevede di organizzare almeno una "Giornata della trasparenza" per l'anno 2018. In particolare si procederà all'individuazione di un tema specifico rivolto a singole tipologie di stakeholder da individuare successivamente ed in considerazione dei contributi scaturenti dai partecipanti al tavolo di concertazione sopra indicato.

Il Comune di Leini si impegna a dare adeguata e preventiva pubblicità alle sopra descritte iniziative, avvalendosi di ogni mezzo e strumento già in uso per la pubblicizzazione delle iniziative comunali sul territorio.

Inoltre, Il Comune di Leini intende coinvolgere i cittadini e gli utenti, affinché attraverso il dialogo con l'esterno possano emergere fenomeni corruttivi altrimenti "silenti". Pertanto, i cittadini e gli utenti, in forma singola o associata, potranno presentare osservazioni, suggerimenti e segnalazioni, anche con riferimento agli obblighi di trasparenza, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, le cui modalità saranno indicate in un apposito avviso da pubblicarsi in modo permanente sul sito istituzionale dell'Ente,

sezione "Amministrazione Trasparente". Dei suddetti contributi si terrà conto in sede di revisione ed aggiornamento del piano medesimo.

- Codice di comportamento

L'art. 54 del D. Lgs. 165/2001 ha previsto che il governo definisse un "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni".

Tale codice deve assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo della Nazione.

Con Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013 è stato emanato il suddetto Codice di comportamento.

Il comma 3 dell'art.54 del D. Lgs. 165/2001 dispone che ciascuna amministrazione elabori un proprio codice di comportamento con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio Organismo di Valutazione.

L'adozione di un proprio codice di comportamento è misura di carattere generale già prevista e ribadita dal PNA 2016, volta a ripristinare un più generale rispetto di regole di condotta che favoriscano la lotta alla corruzione

Il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Leini, previo esperimento della procedura di consultazione e l'acquisizione del parere favorevole dell'OIV di questo Comune in data 11/12/2013, è stato approvato dalla Commissione Straordinaria con deliberazione n. 195 in data 11/12/2013.

Sulla base del dettato del Codice, l'Ente predispone gli schemi tipo di incarico, contratto, bando, inserendo la condizione dell'osservanza del Codice di comportamento per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od opere a favore dell'amministrazione, e prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice.

- Misure di tutela per il dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblower)

La tutela del *whistleblower* è un dovere di tutte le amministrazioni pubbliche le quali, a tal fine, devono assumere "concrete misure di tutela del dipendente" da specificare nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

La Legge n. 190/2012 ha aggiunto al D.Lgs. n. 165/2001 l'articolo 54-bis.

La norma sopra citata prevedeva che il pubblico dipendente che denunciava all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti o all'ANAC, ovvero riferiva al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui fosse venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non poteva "essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia".

L'articolo 54-bis delineava una "protezione generale ed astratta" che, secondo ANAC, doveva e deve essere completata con concrete misure di tutela del dipendente. Tutela che, in ogni caso, deve essere assicurata da tutti i soggetti che ricevono la segnalazione.

Con la Legge 30 Novembre 2017 n. 179 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", il legislatore ha riscritto l'art. 54 bis. del D. Lgs. 165/2001. L'articolo 1 è dedicato alle pubbliche amministrazioni, sul quale ci soffermeremo, e l'articolo 2 è destinato alle imprese private.

Secondo la nuova disposizione il pubblico dipendente che "nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di cui

all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione.”. L'adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti del segnalante verrà comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'Amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC conseguentemente informerà il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

La norma sopra indicata stabilisce che l'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità. Specifica, inoltre, al comma 4 che la segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

La riforma ha introdotto sanzioni pecuniarie per violazione del whistleblowing. L'art. 54 bis, comma 6, prevede che qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie da parte di una delle amministrazioni pubbliche, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Qualora venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5, l'ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. L'ANAC determina l'entità della sanzione tenuto conto delle dimensioni dell'amministrazione o dell'ente cui si riferisce la segnalazione.

La suddetta norma dispone che è a carico dell'amministrazione pubblica dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa e che gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione sono nulli.

Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.

Il Piano Nazionale Anticorruzione prevede, tra azioni e misure generali per la prevenzione della corruzione e, in particolare, fra quelle obbligatorie, che le amministrazioni pubbliche debbano tutelare il dipendente che segnala condotte illecite, assumendo i necessari accorgimenti tecnici per dare attuazione alla tutela del dipendente.

I soggetti tutelati sono, specificamente, i dipendenti pubblici che, in ragione del proprio rapporto di lavoro, siano venuti a conoscenza di condotte illecite. In particolare, le condotte illecite devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro. In pratica, tutto quanto si è appreso in virtù dell'ufficio rivestito, nonché quelle notizie che siano state acquisite in occasione o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale.

Le segnalazioni meritevoli di tutela riguardano condotte illecite riferibili a:

- tutti i delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del Codice penale;
- le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui venga in evidenza un mal

funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo* e ciò a prescindere dalla rilevanza penale.

Considerato lo spirito della norma, che consiste nell'incentivare la collaborazione di chi lavora nelle amministrazioni per l'emersione dei fenomeni illeciti, non è necessario che il dipendente sia certo dell'effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell'autore degli stessi. E' sufficiente che il dipendente, in base alle proprie conoscenze, ritenga altamente probabile che si sia verificato un fatto illecito, nel senso sopra indicato.

Il dipendente che effettua segnalazioni di illecito deve essere tutelato da misure discriminatorie, dirette o indirette, aventi effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia e deve essere tenuto esente da conseguenze disciplinari.

Secondo il nuovo art. 54 bis e come previsto dal PNA del 2013 (Allegato 1) sono accordate al *whistleblower* le seguenti misure di tutela:

- a) la tutela dell'anonimato;
- b) il divieto di discriminazione;
- c) la previsione che la denuncia sia sottratta al diritto di accesso (fatta esclusione delle ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54-bis).

La ratio della norma è quella di evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli.

La tutela dell'anonimato prevista dalla norma non è sinonimo di accettazione di segnalazione anonima.

La misura di tutela introdotta dalla disposizione si riferisce al caso della segnalazione proveniente da dipendenti individuabili e riconoscibili, fermo restando che l'amministrazione deve prendere in considerazione anche segnalazioni anonime, ove queste si presentino adeguatamente circostanziate e dettagliate, in grado di far emergere fatti e situazioni riferibili a contesti determinati. Le disposizioni a tutela dell'anonimato e di esclusione dell'accesso documentale non possono comunque essere riferibili a casi in cui, in seguito a disposizioni di legge speciale, l'anonimato non può essere opposto, ad esempio indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni, ecc.

La norma tutela l'anonimato facendo specifico riferimento al procedimento disciplinare. Tuttavia, l'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.

Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

La sottrazione al diritto di accesso comporta che il documento non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della L. n. 241 del 1990.

Il nuovo art. 54-bis fissa un limite alla predetta tutela nei "nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave."

L'ente si è dotato, pertanto, di un sistema che consente l'inoltro e la gestione di segnalazioni in maniera del tutto anonima e che ne consente l'archiviazione.

La segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

- generalità del soggetto che effettua la segnalazione;
- descrizione dei fatti oggetto di segnalazione e circostanze di tempo e di luogo in cui essi sono stati commessi;
- generalità del soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati;
- ogni informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

La segnalazione deve essere indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Leini, che è tenuto al segreto ed al massimo riserbo, e deve essere trasmessa con

le seguenti modalità:

- mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica [anticorruzione@comune.leini.to.it](mailto:anticorruzione@comune.leini.to.it) che deve essere noto a tutti i dipendenti comunali. Inoltre, verrà reso disponibile un modulo per la segnalazione sul sito internet istituzionale nella Sezione "Amministrazione Trasparente" sotto sezione "Altri contenuti" "Corruzione". In tale ipotesi l'identità del segnalante sarà conosciuta solo dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che ne garantirà la riservatezza, fatti salvi i casi in cui non è opponibile per legge;
- a mezzo del servizio postale o tramite posta interna in busta chiusa indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; in tale caso per potere usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "RISERVATA".

Per ogni segnalazione ricevuta il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è tenuto a svolgere un'adeguata attività istruttoria per verificare quanto segnalato.

Nei casi di spostamento ad altre attività dei dipendenti che hanno effettuato segnalazioni, i relativi provvedimenti devono essere adeguatamente motivati ed è necessario che negli stessi venga data adeguata dimostrazione che lo spostamento non è connesso, neanche in forma indiretta, alle denunce presentate.

Le segnalazioni pervenute saranno archiviate dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che provvederà alla relativa custodia.

Dalla nozione di dipendente pubblico sfuggono i collaboratori ed i consulenti delle PA, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo ed i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. Pertanto, al fine di garantire le medesime tutele previste per i pubblici dipendenti che per tali categorie di soggetti si dispone che le modalità sopra specificate di trasmissione delle segnalazioni di illecito siano utilizzabili anche dai collaboratori esterni e che tali modalità siano rese note mediante pubblicazione permanente di uno specifico modulo sul sito internet istituzionale nella sezione amministrazione trasparente.

Nel caso in cui la segnalazione riguardi il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza il segnalante può inviare la propria segnalazione direttamente all'ANAC.

L'ANAC, pertanto, è chiamata a gestire sia le eventuali segnalazioni dei propri dipendenti per fatti avvenuti all'interno della propria organizzazione, sia le segnalazioni che i dipendenti di altre amministrazioni intendono indirizzarle. Conseguentemente, l'ANAC, con la determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, ha approvato le "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)" disciplinando le procedure attraverso le quali riceve e gestisce le segnalazioni.

Per le segnalazioni da effettuare all'ANAC si indica che al seguente link <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/Anticorruzione/SegnalIllecitoWhistleblower>, è possibile scaricare il relativo modulo.

#### - Predisposizione di protocolli di legalità e patti di integrità nelle procedure di scelta del contraente

I patti d'integrità ed i protocolli di legalità sono un complesso di condizioni la cui accettazione viene configurata dall'ente, in qualità di stazione appaltante, come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto.

Il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare. Permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo.

Si tratta quindi di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.

È intenzione dell'Ente elaborare protocolli di legalità e patti di integrità, al fine di creare un sistema di

condizioni la cui accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto.

I Responsabili di Settore possono inserire negli avvisi, bandi di gara o lettere d'invito regole di legalità e/o integrità, prevedendo specificamente la sanzione dell'esclusione di soggetti partecipanti rispetto ai quali si rilevino situazioni di illegalità a vario titolo. Conseguentemente i suddetti responsabili sono tenuti a presentare al Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza appositi reports sull'adempimento di tale facoltà.

- Esclusione ricorso all'arbitrato

In tutti i contratti stipulati e da stipulare in materia di appalti pubblici si esclude il ricorso all'arbitrato e si stabilisce di inserire nei suddetti contratti l'obbligo di deferimento delle controversie derivanti dall'esecuzione degli stessi al Giudice Ordinario competente per territorio.

- La rotazione del personale

Il Comune di Leini intende adeguare il proprio ordinamento alle previsioni di cui all'art. 16, comma 1, lett. I - quater) del D.Lgs. 165/2001, in modo da assicurare la prevenzione della corruzione mediante la tutela anticipata. Infatti, nell'ambito del PNA la rotazione del personale è considerata quale misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. L'alternanza riduce il rischio che un dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate. Non sempre, però, la rotazione è una misura che si può realizzare, specie all'interno di amministrazioni di piccole dimensioni. In particolare, il Comune di Leini, risulta sottodimensionato: rispetto ai circa 16.478 abitanti alla data del 31/12/2017 in quanto la dotazione organica è di soli 77 dipendenti. Questo rende difficile l'applicazione concreta del criterio della rotazione tra gli incarichi dei responsabili in quanto presenti figure professionali specializzate e non perfettamente fungibili.

Alla scadenza di ogni mandato amministrativo si provvede, comunque, alla verifica della possibilità di rotazione delle posizioni organizzative. Ove non sia possibile utilizzare la rotazione degli incarichi (vedasi il settore vigilanza ed il settore finanziari), l'Amministrazione ritiene necessario prevedere che ciascun responsabile favorisca una maggiore condivisione delle attività fra i diversi operatori di settore, evitando così l'isolamento di certe mansioni.

La digitalizzazione e la completa informatizzazione dei processi gestionali interni all'ente sono ulteriori modalità operative, che eliminando o riducendo al massimo gli ambiti di discrezionalità, possono rappresentare dei correttivi alle situazioni in cui non è possibile operare la rotazione del personale.

Inoltre, si ritiene di applicare quanto stabilito dal d.lgs. n.165 del 30 marzo 2001, art.16, co. 1, lett. L-quater, secondo cui "i dirigenti di uffici dirigenziali generali provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali e disciplinari per condotte di natura corruttiva".

- Verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità

Entro il 31 gennaio di ogni anno, viene richiesta una dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità ai Responsabili di Settore titolari di posizione organizzativa.

Così come previsto dalla Delibera ANAC n. 831 del 3/08/2016 e dalle "Linee guida aventi ad oggetto il procedimento di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività e poteri di accertamento dell'ANAC in caso di incarichi inconferibili e incompatibili", al RPCT, individuato dall'art. 15 del D.Lgs. 39/2013, spetta il compito

di contestare al soggetto interessato a svolgere l'incarico, l'esistenza o l'insorgere della situazione di inconferibilità o incompatibilità e di segnalare la violazione all'ANAC.

- Controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione degli uffici

La legge 190/2012 ha introdotto delle misure di prevenzione di carattere soggettivo, che anticipano la tutela al momento della formazione degli organi deputati ad assumere decisioni e ad esercitare poteri nelle amministrazioni.

L'articolo 35-bis del decreto legislativo 165/2001 pone condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione. La norma in particolare prevede che coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice penale:

- a) non possano fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- b) non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture;
- c) non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- d) non possano fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 39/2013. A carico di coloro che hanno conferito incarichi dichiarati nulli dovranno essere applicate le sanzioni di cui all'art. 18 dello stesso D. Lgs. 39/2013. Qualora all'esito della verifica risultano a carico del personale interessato dei precedenti penali per i delitti prima indicati, l'Amministrazione:

- a) si astiene dal conferire l'incarico o dall'effettuare l'assegnazione;
- b) applica le misure previste dall'art. 3 del D. Lgs. n. 39/2013;
- c) provvede a conferire l'incarico o a disporre l'assegnazione nei confronti di altro soggetto.

Pertanto, ogni commissario e/o responsabile all'atto della designazione sarà tenuto a rendere, ai sensi del DPR 445/2000, una dichiarazione di insussistenza delle condizioni di cui sopra.

Qualora la situazione di inconferibilità si appalesa nel corso del rapporto, il RPCT effettuerà la contestazione nei confronti dell'interessato, il quale dovrà essere rimosso dall'incarico o assegnato ad altro ufficio.

- Sistema di monitoraggio del rispetto dei termini

Attraverso il sistema di monitoraggio possono emergere eventuali omissioni o ritardi ingiustificati che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi. Nel corso del 2018 verrà attivato il suddetto sistema di monitoraggio nell'ambito del sistema dei controlli vigente in questo Ente ed i parametri di misurazione dei termini procedurali saranno utilizzati per finalità di valutazione della performance dei responsabili e del personale dipendente. A tal fine saranno distribuiti entro il 31 marzo 2018 dei questionari in merito al rispetto dei tempi procedurali.

- Il titolare del potere sostitutivo

In questo ente è stato nominato titolare del potere sostitutivo la Dr.ssa Ornella Meinardi, nominata Vice - Segretario del Comune di Leini con decreto sindacale n. 11 in data 28/07/2015, che deve vigilare sul rispetto dei termini procedurali.

Il costante rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo, in particolare quando avviato su istanza di parte, è indice di buona amministrazione ed una variabile da monitorare per l'attuazione delle politiche di contrasto alla corruzione ed il sistema di monitoraggio dei termini è misura prioritaria di prevenzione della corruzione così come previsto dal PNA.

L'allegato 1 del PNA 2013 a pagina 15 riporta, tra le misure di carattere trasversale, il monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, in quanto attraverso lo stesso è possibile che emergano omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi.

- Divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto di lavoro

Il comma 16 ter dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, così come modificato dalla legge n. 190/2012, vieta ai dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta i medesimi poteri.

Eventuali contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli.

E' fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente preconstituirsì delle situazioni lavorative vantaggiose, sfruttate a proprio fine la sua posizione ed il suo potere all'interno dell'amministrazione, per poi ottenere contatti di lavoro/ collaborazione presso imprese o privati con cui entra in contatto.

La norma limita la libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla cessazione del rapporto per eliminare la convenienza di eventuali accordi fraudolenti.

Pertanto, ogni contraente e appaltatore dell'ente, all'atto della stipulazione del contratto deve dichiarare circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma del comma 16 - ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i..

- Sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTPCT, con individuazione dei referenti, tempo e modalità

Il monitoraggio sull'attuazione del presente PTPC è svolto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza.

I Responsabili sono tenuti a collaborare con il RPCT e forniscono ogni informazione utile.

Si prevede che nel corso dell'anno vengano effettuati due monitoraggi al 30 giugno ed al 15 novembre. Ciascun Responsabile è tenuto, in occasione dei due monitoraggi, a presentare una relazione di dettaglio di quanto è stato messo in atto sino a quella data delle misure di prevenzione della corruzione prescritte dal PTPCT.

- Sistema dei controlli interni

Il Regolamento sul sistema dei controlli interni (art. 147 del TUEL 267/2000, modificato dal D.L. 174/2012 convertito nella legge 213/2012) del Comune di Leini è stato approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 30 del 26/02/2013.

Il sistema dei controlli interni istituito con il suddetto regolamento è articolato nel seguente modo:

- a) controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- b) controllo di gestione;
- c) controllo sugli equilibri finanziari;
- d) controllo strategico;

e) controllo sulle società partecipate.

Il sistema dei controlli interni costituisce strumento di supporto al Segretario Generale – RPCT nella prevenzione della corruzione.

### **Misure di prevenzione per il personale nei settori a rischio**

#### Formazione in tema di anticorruzione e programma annuale della formazione

Per quanto concerne l'aspetto formativo – essenziale per il mantenimento e lo sviluppo del Piano nel tempo, si ribadisce come la L. 190/2012 attribuisce particolare importanza alla formazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio.

La formazione in materia di prevenzione della corruzione è strutturata su due livelli:

- *livello generale*, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l'aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalità (approccio valoriale);
- *livello specifico*, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai funzionari addetti alle aree a rischio corruzione: riguarda le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione. Riguarda, inoltre, come per i dipendenti, l'approccio valoriale e di etica e legalità.

L'attività di formazione dovrà:

- definire le materie oggetto di formazione, al fine di dare visibilità alla ratio ed ai contenuti del presente Piano ed alle tematiche dell'etica e legalità dei comportamenti nonché alle novità in tema di risposta penale e disciplinare alle condotte non integre dei pubblici dipendenti;
- individuare i soggetti cui rivolgere l'attività formativa;
- individuare i soggetti formatori;
- definire le ore o le giornate dedicate alla formazione.

La suddetta formazione è da considerarsi obbligatoria e non soggetta alle limitazioni di cui all'art.6, comma 13 del D.L.78/2010 convertito con Legge 122/2010.

Nel corso dell'anno 2017 è stato svolto un intervento di formazione in materia di prevenzione della corruzione e per la trasparenza da parte della ACTA Consulting Srl che ha predisposto per questo Ente un apposito progetto finalizzato a perseguire due filoni di obiettivi: il lavoro con il contesto esterno, teso a sviluppare il rapporto tra il Comune ed i cittadini, Istituzioni, associazioni ed organizzazioni che presidiano e contribuiscono allo sviluppo dei fattori sociali, economici, culturali, educativi, ecc. e la formazione al personale dipendente, agli amministratori comunali ed ai vertici della struttura organizzativa. Inoltre, ad integrazione del suddetto progetto è stato svolto uno specifico intervento di formazione destinato a tutti i dipendenti ed amministratori comunali teso ad approfondire alcuni dei delitti contro la pubblica amministrazione a cura dell'Avv. Giulio Calosso del Foro di Torino.

Il RPCT, vista la mappatura dei processi di cui al PTPC 2016/2018, ritiene che alcuni di questi debbano essere oggetto di analisi e miglioramento nel corso dell'anno 2018. In particolare, si ritiene che i processi selezionati per essere oggetto di approfondimento e miglioramento siano relativi alle seguenti aree di rischio e sono elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo per ciascuna area di rischio:

- AREA "Acquisizione e progressione del personale"  
Concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale  
Concorso per la progressione in carriera del personale  
Selezione per il conferimento di incarichi di collaborazione
- AREA "Contratti pubblici"  
Affidamento mediante procedura aperta di lavori, servizi e forniture

Affidamento mediante procedura ristretta di lavori, servizi e forniture  
Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture

- AREA "Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario"  
Permessi di costruire  
Autorizzazioni paesaggistiche  
Agibilità  
Attività edilizia libera: CIL, DIA, SCIA, ecc.
- AREA "Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario"  
Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
- AREA "Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"  
Accertamento e controlli sugli abusi edilizi

Per l'anno 2018, pertanto, questo Ente intende avviare un'attività di formazione diretta ai funzionari comunali finalizzata all'approfondimento di alcuni processi (sopra indicati), analisi dei rischi di corruzione ed individuazione delle misure di prevenzione e controllo.

L'attività di approfondimento dovrà essere messa in collegamento con il sistema di controlli interni, con il processo della trasparenza e con il piano della performance.

L'attività di formazione nei termini sopra descritti dovrà perseguire il raggiungimento del miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia organizzativa e l'ottimizzazione dei processi. Inoltre, dovrà comportare un coinvolgimento del personale coinvolto tale da non ritenere la prevenzione della corruzione solo come un mero adempimento formale ma uno strumento di ottimizzazione del lavoro svolto.

## **Sezione seconda**

### **Trasparenza**

La Legge n. 190/2012 ha fatto del principio di trasparenza lo strumento cardine per prevenire sul terreno amministrativo i fenomeni corruttivi.

Il 14 marzo 2013, in esecuzione alla delega contenuta nella Legge 190/2012 (articolo 1 commi 35 e 36), il Governo ha approvato il decreto legislativo 33/2013 di *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*.

Il Decreto Legislativo n. 97/2016 c.d. *"Freedom of Information Act"* ha modificato in parte la Legge n.190/2012 e, soprattutto, la quasi totalità degli articoli e degli istituti del D .Lgs. 33/2013, il cui titolo risulta essere il seguente *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*.

Con la delibera n. 1310 del 28/12/2016 l'ANAC ha approvato in via definitiva le *"Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016"*.

Nella versione originale il decreto 33/2013 si poneva quale oggetto e fine la "trasparenza della P.A." (l'azione era dell'amministrazione), mentre il FOIA ha spostato il baricentro della normativa a favore del "cittadino" e del suo diritto di accesso civico.

E' la libertà di accesso civico dei cittadini l'oggetto del decreto ed il suo fine principale, libertà che viene

assicurata, seppur nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, attraverso:

1. l'istituto dell'accesso civico, estremamente potenziato rispetto alla prima versione del decreto legislativo 33/2013;
2. la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni.

L'articolo 1 del D.Lgs. n. 33/2013, modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 prevede che *“La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.”*.

La trasparenza concorre ad attuare il principio democratico ed i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. La trasparenza integra l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

Nel PNA 2016, l'ANAC ribadisce che la definizione delle misure organizzative per l'attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza sia parte irrinunciabile del PTPC.

In conseguenza della cancellazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, ad opera del decreto legislativo 97/2016, l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza sarà parte integrante del PTPC in una apposita sezione.

Questa dovrà contenere le soluzioni organizzative per assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati ed informazioni, nonché la designazione di responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati.

Il decreto 97/2016 persegue tra l'altro *“l'importante obiettivo di razionalizzare gli obblighi di pubblicazione vigenti mediante la concentrazione e la riduzione degli oneri gravanti sulle amministrazioni”*.

Questa Amministrazione ritiene la trasparenza sostanziale della PA e l'accesso civico le misure principali per contrastare i fenomeni corruttivi.

Pertanto, il Comune di Leini intende realizzare i seguenti obiettivi di trasparenza sostanziale:

1. la trasparenza quale reale ed effettiva accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione;
2. il libero e illimitato esercizio dell'accesso civico, come potenziato dal decreto legislativo 97/2016, quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati.

Tali obiettivi hanno la funzione precipua di indirizzare l'azione amministrativa ed i comportamenti degli operatori verso:

- a) elevati livelli di trasparenza dell'azione amministrativa e dei comportamenti di dipendenti e funzionari pubblici;
- b) lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità nella gestione del bene pubblico.

Gli obiettivi di trasparenza sostanziale devono essere formulati coerentemente con la programmazione strategica e operativa definita negli strumenti di programmazione di medio periodo ed annuale, quali il Documento Unico di Programmazione, il bilancio di previsione, il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano della Performance.

Il Piano della Performance, predisposto annualmente dal Comune, deve contenere ed indicare specifici obiettivi in materia di trasparenza in capo a tutti i settori comunali.

Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale – elenco obblighi di pubblicazione

Il D. Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016, disciplina, in un apposito allegato, la struttura delle informazioni da pubblicarsi sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni.

Il legislatore ha organizzato in sotto-sezioni di primo e di secondo livello le informazioni, i documenti ed i dati da pubblicare obbligatoriamente nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionali.

Al presente PTPCT è allegata sub lett. B) una tabella recante la mappa ricognitiva degli obblighi di pubblicazione, di cui al D. Lgs. n.33/2013, così come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016.

La tabella è stata redatta conformemente all'allegato delle "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D. Lgs. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016", approvate dall'ANAC con delibera n. 1310 del 28/12/2016.

La tabella è composta da numero sette colonne, che recano i dati seguenti:

Colonna A: denominazione delle sotto-sezioni di primo livello;

Colonna B: denominazione delle sotto-sezioni di secondo livello;

Colonna C: indicazione dei riferimenti normativi;

Colonna D: indicazione specifica del singolo obbligo di pubblicazione;

Colonna E: documenti, dati e informazioni da pubblicare in ciascuna sotto-sezione;

Colonna F: periodicità di aggiornamento delle pubblicazioni, che può avvenire tempestivamente, oppure su base annuale, semestrale o trimestrale ;

Colonna G: ufficio responsabile della pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti previsti nella colonna E secondo la periodicità prevista in colonna F. I soggetti responsabili della trasmissione, pubblicazione ed aggiornamento dei dati e delle informazioni sono individuati nei Responsabili dei Settori dell'Ente.

Le informazioni pubblicate sul sito istituzionale devono osservare precisi criteri di qualità, quali: integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, conformità ai documenti originali, indicazione della provenienza e riutilizzabilità.

In ogni caso, i Responsabili dei settori indicati nella colonna G possono pubblicare i dati e le informazioni che ritengono necessari per assicurare la migliore trasparenza sostanziale dell'azione amministrativa.

#### Organizzazione:

##### Responsabile della trasparenza

Responsabile della Trasparenza del Comune di Leini è il Responsabile della prevenzione della corruzione, identificato nella persona del Segretario Generale Dr.ssa Stefania Truscia.

Titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia a seguito di richiesta di accesso civico è la Dr.ssa Ornella Meinardi, Vice Segretario Generale del Comune.

##### Competenze e responsabilità:

- ogni Responsabile di Settore è responsabile della pubblicazione dei dati e delle informazioni di propria competenza, del loro aggiornamento tempestivo nonché della loro completezza, comprensibilità, contestualizzazione e conformità ai documenti originali.

- ogni Responsabile di Settore ha la facoltà eventuale di individuare un Referente per la Trasparenza tra i dipendenti allo stesso assegnati, con il preciso compito di coadiuvare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nello svolgimento delle attività previste dal decreto legislativo 33/2013 e s.m.i. Fino a quando non sia effettuata la predetta individuazione, il Responsabile di Settore è il Referente per la Trasparenza del settore medesimo.

- il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, con apposito provvedimento, individua tra il personale assegnato agli Uffici di Staff/unità operative i dipendenti incaricati della

pubblicazione di dati, informazioni e documenti di competenza dei settori comunali nella sezione “*Amministrazione trasparente*” del sito web istituzionale.

#### Misure Organizzative:

- Ciascun Responsabile di Settore detentore di documenti, dati e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria nella sezione “*Amministrazione Trasparente*” del sito web istituzionale, direttamente o tramite il proprio Referente per la Trasparenza, deve trasmettere i documenti, i dati o le informazioni ed i relativi aggiornamenti, tramite la casella di posta elettronica [trasparenza@comune.leini.to.it](mailto:trasparenza@comune.leini.to.it) al personale incaricato della pubblicazione entro 5 giorni dal verificarsi delle condizioni dell’obbligo di pubblicazione o del relativo aggiornamento.

- Il personale incaricato della pubblicazione di dati, informazioni e documenti di competenza dei settori comunali provvede, entro giorni 5 giorni dalla ricezione della richiesta di pubblicazione pervenuta alla casella di posta elettronica sopra specificata, alla pubblicazione di dati informazioni e documenti nella sezione “*Amministrazione trasparente*” del sito web istituzionale.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza svolge attività di controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione, effettuando una verifica almeno semestrale a campione sull’aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all’organo di indirizzo politico, al Nucleo di Valutazione, all’ANAC e, nei casi più gravi, all’ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

#### L’accesso civico

L’istituto dell’accesso civico è stato introdotto nell’ordinamento dall’articolo 5 del decreto legislativo 33/2013. Secondo l’articolo 5, all’obbligo di pubblicare in “*Amministrazione trasparente*” documenti, informazioni e dati corrisponde “il diritto di chiunque” di richiedere gli stessi documenti, informazioni e dati nel caso ne sia stata omessa la pubblicazione.

La richiesta non deve essere necessariamente motivata e chiunque può avanzarla.

L’amministrazione dispone di trenta giorni per procedere alla pubblicazione del documento o del dato richiesto. Contestualmente alla pubblicazione, lo trasmette al richiedente, oppure gli indica il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.

In caso di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo (articolo 2, comma 9-bis, legge 241/1990).

L’accesso civico, che l’ANAC definisce semplice, consente a chiunque, senza motivazione e senza spese, di accedere ai documenti, ai dati ed alle informazioni che la pubblica amministrazione aveva l’obbligo di pubblicare per previsione del decreto legislativo 33/2013.

Qualora la domanda abbia ad oggetto dati, informazioni o documenti da pubblicare obbligatoriamente, è indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Nel caso di accesso civico semplice, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza risponde al richiedente entro 30 giorni, procedendo alla pubblicazione sul sito di quanto richiesto e comunicando al richiedente l’avvenuta pubblicazione ed il relativo collegamento ipertestuale. Se quanto richiesto risulti già pubblicato, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale. In caso di ritardo o mancata risposta scattano i poteri sostitutivi dei soggetti preposti nell’amministrazione (ai sensi dell’articolo 2, comma 9 bis, legge n. 241/1990)

L’ipotesi di inadempimento o adempimento parziale degli obblighi di pubblicazione oggetto della richiesta di accesso civico può comportare da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nei casi di accertato e grave inadempimento, l’obbligo di segnalazione ai sensi dell’art. 43, comma 5, del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i..

Il Legislatore del 2016 con il decreto legislativo n. 97, intervenendo sul D. Lgs. 33/2013, ha introdotto, accanto

all'accesso civico di cui al comma 1 dell'art. 5 del suddetto decreto, il diritto di chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del decreto 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela degli interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5 bis, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

La norma, pertanto, attribuisce ad ogni cittadino il libero accesso ai dati elencati dal decreto legislativo 33/2013, oggetto di pubblicazione obbligatoria, ed estende l'accesso civico ad ogni altro dato e documento ("ulteriore") rispetto a quelli da pubblicare in "Amministrazione Trasparente".

L'accesso civico "generalizzato" investe ogni documento, ogni dato ed ogni informazione delle pubbliche amministrazioni. L'accesso civico incontra quale unico limite "la tutela di interessi giuridicamente rilevanti" secondo la disciplina del nuovo articolo 5 bis. L'accesso civico non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e, pertanto, spetta a chiunque.

La domanda di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti, ma non richiede motivazione alcuna.

L'istanza può essere trasmessa anche per via telematica ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:

1. all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
2. all'ufficio relazioni con il pubblico;
3. ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

Fatto salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali, il rilascio di dati o documenti, in formato elettronico o cartaceo, in esecuzione dell'accesso civico è gratuito.

L'Amministrazione se individua gli eventuali soggetti controinteressati, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, i quali possono presentare entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione motivata opposizione. A decorrere dalla suddetta comunicazione il termine di conclusione del procedimento è sospeso. Decorso tale termine l'amministrazione provvede sulla richiesta ed il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente ed agli eventuali controinteressati.

Del diritto all'accesso civico deve darsi ampia informazione sul sito dell'ente e sono oggetto di pubblicazione nell'apposita sotto sezione della sezione Amministrazione Trasparente:

- i nominativi del responsabile al quale presentare la richiesta d'accesso civico e del titolare del potere sostitutivo, con l'indicazione dei relativi recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
- le modalità per l'esercizio dell'accesso civico.

Si stabilisce che consentire a chiunque l'esercizio dell'accesso civico è obiettivo strategico di questa amministrazione.

Nei paragrafi 2.2 e 2.3 delle Linee Guida (Deliberazione ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016), l'ANAC ha fissato le differenze tra accesso civico, semplice, generalizzato e documentale ex lege 241/1990.

L'ANAC sostiene che l'accesso generalizzato debba essere tenuto distinto dalla disciplina dell'accesso documentale di cui agli artt. 22 e seguenti della Legge sul procedimento amministrativo, in quanto la finalità dell'accesso documentale è ben differente da quella dell'accesso generalizzato.

Al fine di disciplinare in modo organico e coordinato le tre tipologie di accesso (documentale, civico semplice e generalizzato), questo Ente intende adottare un regolamento interno sull'accesso, al fine di dare attuazione al nuovo principio di trasparenza e di evitare che i servizi comunali possano adottare comportamenti non omogenei tra gli stessi e definire, pertanto, gli uffici competenti a decidere sulle richieste di accesso

generalizzato e le procedure di valutazione delle predette richieste. In particolare, il regolamento dovrebbe disciplinare gli aspetti procedurali interni per la gestione delle richieste di accesso generalizzato.

Inoltre, le richieste di accesso dovrebbero essere raccolte nel c.d. registro degli accessi, da istituire, contenente l'elenco delle richieste con oggetto e data, relativo esito ed indicazione della data della decisione.

\*\*\*\*\*

Il presente PTPCT e la relativa deliberazione di approvazione da parte della Giunta Comunale saranno trasmessi:

- ai Consiglieri Comunali;
- ai dipendenti comunali;
- ai componenti esterni del Nucleo di Valutazione di questo Comune.